

# LEGISLAZIONE NEWS

A cura di Giovanni Fantini e Maria Elena Boschi • Area Affari istituzionali, legali e diritto ambientale, Arpa Emilia-Romagna

## AL VIA IL RIORDINO DELLA PROTEZIONE CIVILE

**Legge 16 marzo 2017, n. 30 - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di Sistema nazionale della protezione civile. Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 66 del 20 marzo 2017**

Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega in questione, uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni.

## INQUINAMENTO ACUSTICO: NOVITÀ LEGISLATIVE

Con i decreti legislativi 41 e 42 del 17 febbraio 2017 (pubblicati sulla Gazzetta ufficiale n. 79 del 4 aprile 2017 n. 79) la normativa nazionale viene armonizzata con quella comunitaria in materia di inquinamento acustico.

Il primo decreto mira a prevenire possibili procedure di infrazione nei confronti dell'Italia recependo la direttiva 2000/14/CE sulle macchine rumorose, operanti all'aperto, importate da paesi extra Ue e sprovvisti di marcatura CE.

Il secondo decreto disciplina la figura professionale di tecnico competente in materia di acustica, modificando la legge 447/1995, e armonizza la normativa sulla gestione del rumore ambientale, agendo sul Dlgs 194/2005.

## PUBBLICATI I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE SUL DECRETO SOTTOPRODOTTI

**Nota Mattm prot. 0003084 del 3 marzo 2017 "Articolo 10 del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264, Regolamento recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti - elenco pubblico istituito presso le Camere di commercio territorialmente competenti - Chiarimenti interpretativi", in [www.reteambiente.it](http://www.reteambiente.it).**

Con questo provvedimento il ministero ha inteso fornire alcuni chiarimenti relativamente all'applicazione del Dm Ambiente n. 264/2016 (relativo alla materia dei sottoprodotti) e, in particolare, in ordine all'art. 10 di tale decreto, il quale prevede l'istituzione, da parte delle Camere di commercio, di un apposito elenco dedicato alla registrazione dei produttori e degli utilizzatori di sottoprodotti.

Il ministero ha precisato che la disciplina contenuta nel Dm n. 264/2016 non intende modificare la regolamentazione normativa vigente in materia di sottoprodotti (che resta quella contenuta nel Dlgs 152/2006), ma

persegue soltanto l'obiettivo di indicare alcune nuove modalità mediante cui dimostrare la sussistenza dei requisiti sostanziali

per la qualificabilità di un residuo come sottoprodotto e non come rifiuto, con la conseguenza che la definizione del materiale come sottoprodotto continua a dipendere esclusivamente dalla dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 184 bis del Dlgs 152/2006.

Da ciò discende dunque che il registro di cui all'art. 10 riveste una funzione meramente conoscitiva e di facilitazione degli scambi e che pertanto, così come l'iscrizione in esso non è idonea a qualificare – di per sé – il residuo come sottoprodotto, analogamente la mancata iscrizione al registro non comporta l'automatica inclusione del residuo nella categoria dei rifiuti.

## LINEE GUIDA ISPRA SUI CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA: LA POSIZIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE SULLE PRIME PROBLEMATICHE APPLICATIVE

**Risposta scritta a interrogazione pubblicata giovedì 30 marzo 2017 nell'allegato 2 al bollettino in Commissione VIII (Ambiente) 5-10990, in [www.camera.it](http://www.camera.it)**

Con tale nota, che costituisce risposta a una specifica interrogazione parlamentare, il ministero dell'Ambiente ha inteso fare chiarezza su alcune delle principali criticità emerse a seguito dell'entrata in vigore delle Linee guida di Ispra recanti "Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art. 48 della L. 28 dicembre 2015 n. 221" adottate il 7 dicembre 2016.

In sede di interrogazione sono stati sollevati alcuni dubbi sia sulla efficacia delle suddette Linee guida, sia sulla legittimità dell'introduzione, da parte delle medesime, di parametri nuovi e ulteriori non previsti dal Dm 27 settembre 2010 relativo ai criteri di

ammissibilità dei rifiuti in discarica.

Con riferimento a quest'ultimo profilo, il ministero ha precisato che i criteri tecnici individuati nelle Linee guida Ispra riguardano esclusivamente il conferimento dei rifiuti non sottoposti a trattamento preliminare e che pertanto, anche nel caso in cui gli stessi si riferiscano a parametri discordanti rispetto a quelli del Dm 27 settembre 2010 (relativo, invece, al conferimento di rifiuti a seguito di trattamento preliminare), non può comunque ravvisarsi alcun contrasto con quest'ultimo. Per quanto concerne poi il profilo della portata vincolante del documento, nella risposta si chiarisce che l'efficacia dei criteri contenuti nelle Linee guida è subordinata all'adozione di un (futuro) apposito decreto di recepimento attraverso il quale il ministero aggiornerà anche il decreto di cui all'art. 7, comma 5 del Dlgs 36/2003 attualmente vigente e potrà stabilire altresì una normativa transitoria al fine di consentire gli adeguamenti amministrativi e infrastrutturali che si rendessero necessari.

## MOZZICONI E FAZZOLETTI, ARRIVANO LE SANZIONI

**Decreto del ministero dell'Ambiente 15 febbraio 2017, recante "Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni". Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 6 marzo 2017, n. 54**

Con il decreto in epigrafe, il ministero dell'Ambiente disciplina la destinazione e l'impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate in caso di abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo e di altri rifiuti di piccolissime dimensioni (fazzoletti di carta, gomme da masticare ecc). Le multe previste vanno da 30 a 150 euro, mentre possono arrivare fino a 300 euro per i mozziconi di sigarette. Il ricavato dalle sanzioni sarà suddiviso in parti uguali fra il ministero e i Comuni nel cui territorio sono state accertate le violazioni.



FOTO: PROTEZIONE CIVILE, REGIONE EMILIA-ROMAGNA